COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 17-06-2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PUBBLICI ESERCIZI FRAZIONI DI MARINELLA E TRISCINA DI SELINUNTE

PREMESSO:

CHE le frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte nel periodo estivo sono notoriamente interessate dalla c.d. "Movida", fenomeno normalmente caratterizzato dalla fruizione di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore serali e notturne;

CHE soventemente la movida degenera nella c.d. "Malamovida", la quale vede trasformarsi un fenomeno tendenzialmente positivo, capace di generare valore sociale e buona qualità di vita oltre che valore economico, in un fenomeno decisamente negativo, in cui, spesso, si intrecciano comportamenti giuridicamente illeciti e per più concorrenti profili, quali il disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico, mancanza di rispetto del decoro urbano e forme di vandalismo nonché fenomeni poco consoni al decoro urbano e al vivere civile;

CHE sovente la movida notturna produce l'effetto del fenomeno del c.d. "Turismo etilico" con le presumibili conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che nei recenti anni passati sono giunte diversi esposti e segnalazioni alle Forze di Polizia del territorio per inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica a causa del fenomeno della movida notturna;

CONSIDERATO che:

- come è noto, il rischio di aggregazione e assembramenti aumenta in relazione alla stagionalità, in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"* nonché *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- l'art. 54, comma 4, del medesimo Testo Unico prevede che *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano*

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

ATTESO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare o ordinario svolgimento della vita civile, la quiete e la sicurezza dei centri urbani;

RILEVATO che, al di là delle lamentele dei residenti, gli esiti della "malamovida" notturna nelle frazioni balneari hanno dato, negli anni pregressi, segni di degrado e di pericolosità sociale ed ambientale che mettono a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO necessario e urgente, al fine di contrastare le criticità sopra menzionate, adottare misure atte a limitare, in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana, il protrarsi degli assembramenti di persone;

CONSIDERATO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente motivate;

VISTI:

- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, che ha definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi del citato art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati);
- il T.U.L.P.S.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

dal giorno della notifica della presente ordinanza alle ore 00:00 del 30 settembre 2025, per i pubblici esercizi e distributori automatici delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte, l'OBBLIGO DI CHIUSURA come di seguito riportato:

- **dal lunedì al giovedì e nella giornata domenicale o festiva infrasettimanale: DALLE ORE 01:00 ALLE ORE 06:00 del giorno successivo;**
- **dal venerdì al sabato o il giorno antecedente al festivo infrasettimanale: DALLE ORE 02:00 ALLE ORE 06:00 del giorno successivo.**

DARE ATTO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente motivate.

DISPONE

il relativo controllo all'esecuzione dell'odierno provvedimento, alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale del Comune di Castelvetrano.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- chiunque vende a/o somministra alcolici in violazione dei divieti della presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 a € 12.000,00, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 125/2001;
- l'inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui all'odierno dispositivo, ai sensi dell'art.

7-bis del D.lgs. n. 267/2000, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50 0,00;

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.:

- in caso di violazione di una delle previsioni della presente ordinanza, è disposta la sospensione fino a giorni tre dell'attività;
- in caso di seconda violazione, è disposta la sospensione dell'attività fino a giorni venti;
- alla terza contestazione per violazione delle previsioni della presente ordinanza, si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che avverso la presente Ordinanza:

- in applicazione della L. 1034/1971 e s.m.i., è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- in applicazione del D.P.R. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale sia trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;
- Sig. Questore della Provincia di Trapani;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Compagnia Carabinieri Castelvetrano;
- Stazione Carabinieri Marinella;
- Commissariato di P.S. Castelvetrano;
- Compagnia Guardia di Finanza Castelvetrano;
- Comando Polizia Locale del Comune di Castelvetrano;
- Responsabile della VI Direzione Organizzativa.

Il Responsabile della VIII D.O.
f.to (Comm. C. Antonio Ferracane

Il Responsabile della VI D.O.
f.to (Arch. Pasquale Calamia)

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.